

Allegato "C" all'atto Repertorio N.52.274/23.885

STATUTO

Fondazione Borghi Felici ETS

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Borghi Felici ETS".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2 – Sede - Delegazioni e uffici

La Fondazione ha sede in Milano.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale rientranti tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, lettere f) ed e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Fondazione, in particolare, intende promuovere e contribuire alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale mediante il rilancio socio-economico dei piccoli Borghi storici italiani e attraverso l'attuazione di progetti integrati e mirati, che intrecciano tradizione, innovazione e sostenibilità.

In tale contesto, la Fondazione, ritenendo indispensabili i processi di pianificazione e concertazione tra pubblico, privato e società civile, nel quadro di una condivisione di scelte e prospettive, opera per stimolare la connessione tra territori e decisori politici, favorendo lo sviluppo di iniziative che coinvolgono le Istituzioni, la politica, l'economia, la finanza e la società civile.

A tal fine la Fondazione:

. intende promuovere interventi di riqualificazione profonda, sia in chiave energetica che di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati situati nei Borghi storici dei Comuni italiani, favorendo, nel caso degli edifici pubblici rigenerati, la realizzazione di progetti per il loro rilancio socio-economico e culturale;

. intende promuovere la formazione e realizzazione di un progetto nazionale e collettivo di digitalizzazione e narrazione del patrimonio culturale dei Borghi e dei territori circostanti, mirando alla loro valorizzazione, anche mediante la diffusione di forme di turismo esperienziale e sostenibile;

. intende promuovere strategie e strumenti innovativi per creare ecosistemi

sostenibili nei Borghi, agevolando la transizione digitale;

. intende promuovere le migliori pratiche internazionali e nazionali di approccio, progetto, metodi costruttivi e finanziari utili a raggiungere i risultati suddetti, anche svolgendo attività di valutazione di interventi ad alte prestazioni architettoniche, ambientali e sociali per facilitarne l'effettiva realizzazione;

. intende sviluppare e aprire confronti con operatori privati su modelli di business mirati ad attuare interventi di qualità, anche promuovendo processi di partecipazione, nonché verificando le sorgenti potenziali di finanziamento pubblico e privato;

. intende promuovere e curare attività di formazione, pubblicazione e incontro che siano utili agli scopi statutari;

. intende collaborare con altri enti privati o pubblici impegnati nel raggiungimento dei medesimi fini:

. offre assistenza a coloro che intendono realizzare rigenerazioni urbane sostenibili, onde superare gli ostacoli di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, che si oppongano al rilancio culturale e socio-economico dei piccoli Borghi storici italiani, offrendo anche la possibilità di costituire fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purchè nei limiti delle proprie finalità statutarie.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e tra queste potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto, contratto o convenzione di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

- g) istituire premi e borse di studio;
- h) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- i) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- l) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;
- m) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana o enti di altra natura, ivi compreso il trust, costituiti secondo leggi straniere;
- n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 – Patrimonio – Fondo di Dotazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, quarto comma, del Codice del Terzo Settore è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano

espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso ai sensi degli articoli 14 e 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del revisore dei conti. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. L'organo di amministrazione deve documentare, inoltre, il carattere secondario e strumentale delle attività indicate all'art. 4 del presente statuto.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di Amministrazione, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il patrimonio e il fondo di gestione della Fondazione devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tali fini, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, e collaboratori, amministratori e altri componenti di organi sociali, anche a seguito della cessazione del relativo rapporto con la Fondazione.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Volontari

Articolo 10 – Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore la società "Harley & Dickinson Consulting S.r.l.", che ha contribuito integralmente alla dotazione del Fondo iniziale, che esercita la funzione di Presidente mediante un proprio mandatario indicato nell'atto costitutivo.

Articolo 11 - Fondatori

Sono Fondatori i soggetti pubblici o privati che trovano menzione nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. Possono divenire altresì Fondatori, esclusivamente su proposta del Fondatore Promotore, le persone fisiche, singole o associate, e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione con importi o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore e che, in base a tali requisiti vengono nominati con delibera adottata con la maggioranza di due terzi dei componenti dal Collegio dei Fondatori.

Articolo 12 – Partecipanti sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di "Partecipante Sostenitore" alle persone fisiche, singole od associate, alle persone giuridiche o agli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 13 – Partecipanti Istituzionali

Il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di "Partecipante Istituzionale" agli Enti Pubblici, alle Accademie e alle Università che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Partecipanti Volontari

Il Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti, può attribuire la qualifica di "Partecipante Volontario" alle persone fisiche, singole od associate, alle persone giuridiche o agli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare

rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali.

Articolo 15 - Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori decide con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto

Sono gravi inadempimenti, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: Il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione; il Presidente della Fondazione; il Segretario Generale; il Tesoriere; il Collegio dei Partecipanti; l'Organo di Controllo.

Articolo 17 – Collegio dei Fondatori e suo Presidente

Il Collegio dei Fondatori è composto dal Fondatore Promotore, che assume la carica di Presidente della Fondazione e del Collegio dei Fondatori, e dai soggetti menzionati nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal proprio Presidente su semplice richiesta anche di uno solo dei suoi componenti.

Il Collegio dei Fondatori:

- delibera l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti;
- delibera in ordine alle strategie di sviluppo e promozione degli scopi della Fondazione a maggioranza dei suoi componenti;
- delibera eventuali modifiche statutarie con la maggioranza di due terzi dei componenti;

- nomina l'organo di controllo e il revisore legale dei conti a maggioranza dei suoi componenti

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio con la maggioranza di due terzi dei componenti.

Ai fini delle deliberazioni, il voto del Presidente in caso di parità prevale.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di un numero variabile di membri da un minimo di tre ad un massimo di undici, eletti dal Collegio dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4, anche, eventualmente, disciplinandone il funzionamento, mediante l'approvazione di un Regolamento;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

- fissare i criteri per divenire Partecipanti alla Fondazione ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;

- nominare il Tesoriere;

- istituire eventuale Comitato Scientifico, nominandone i componenti e disciplinandone il funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima

convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Articolo 19 - Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i diversi quorum previsti specificatamente nel presente Statuto.

Il voto del Presidente in caso di parità prevale.

Articolo 20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione, essendo ad esso demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione e del compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi della Fondazione.

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dal Consiglio al Presidente e ai singoli Amministratori, previa determinazione del loro contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio della delega.

Articolo 21 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 22 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Fondazione. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente della Fondazione nelle sue funzioni di cui al

precedente art. 21 del presente Statuto, ad eccezione delle funzioni di rappresentanza legale, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con il quale collabora nell'attuazione degli scopi della Fondazione e nella realizzazione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

Art. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione; egli ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

Art. 24 - Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi, ma possono essere sostituiti per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, con la partecipazione dei Fondatori, in un momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

Articolo 25 – Organo di controllo

Il Collegio dei Fondatori nomina, a maggioranza dei suoi componenti, un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 26 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Articolo 27 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 28 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Ponti Alessandro

F.to Franco Vittorio Casarano

F.to Antonella Tagliavini

F.to Franco Finocchi

F.to Mario Belloni Peressutti

F.to Luca Tarallo

F.to Dario Cortucci Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.

File firmato digitalmente dal Notaio Dario Cortucci